Legge regionale 27 gennaio 2005, n. 16

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale).

(Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 28.01.2005)

Art. 1

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale)

- 1. Al comma 2 dell'articolo 10 della 1.r. 70/2004 sono in fine aggiunte le seguenti parole: "secondo i modelli allegati al regolamento regionale."
- 1 bis. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 70/2004 è sostituito dal seguente:
- «4. La scheda per le elezioni primarie del Presidente della Giunta regionale è distinta dalle schede per le elezioni primarie dei candidati circoscrizionali e regionali.».
- 2. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 10 è sostituita come segue:
- «a) consegna la scheda o le schede richieste dall'elettore; ».
- 2 bis. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 10 della 1.r. 70/2004 è sostituita dalla seguente:
- «b) a seconda dei casi, deposita le schede restituite dall'elettore dopo l'espressione del voto nell'urna delle schede per le elezioni primarie del Presidente della Giunta regionale o in quelle delle schede per le elezioni primarie dei candidati regionali e dei candidati circoscrizionali.».
- 3. Il comma 7 dell'articolo 10 della l.r. 70/2004 è sostituito dal seguente:
- «7. Lo scrutatore:
- a) verifica l'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali assegnate alla sezione;
- b) registra l'avvenuto esercizio del voto annotando il nome dell'elettore e il tipo di elezioni primarie cui ha partecipato. ».

Art. 2

Modifica all'articolo 12 della l.r. 70/2004

1. All'articolo 12, comma 1 della 1.r. 70/2004 sono infine aggiunte le seguenti parole: «nel rispetto della libertà e segretezza del voto.».

Art. 3

Sostituzione del capo IV della l.r. 70/2004

1. Il capo IV della 1.r. 70/2004 è sostituito dal seguente:

«Capo IV

Selezione dei candidati mediante albi degli elettori

Art. 14

Selezione dei candidati mediante albi degli elettori

- 1.1 soggetti che intendono svolgere la selezione dei propri candidati alle elezioni regionali limitando l'elettorato attivo, predispongono albi degli elettori che abbiano comunque i requisiti previsti dall'articolo 5 della l.r. 25/2004.
- 2. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione di cui all'articolo 6, sono presentati alla Regione:
- a) liste di candidati circoscrizionali o regionali ovvero di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, anche congiuntamente, sostenute da un numero di firme pari, rispettivamente, a quello previsto dall'articolo 11 della l.r. 25/2004 ed a condizione che siano presentate candidature per non meno di sei circoscrizioni elettorali, e a quello previsto dall'articolo 2, comma 2. Le liste dei candidati circoscrizionali e regionali sono formate nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, commi 3 e 5;
- b) un regolamento in cui sono indicate le procedure e le modalità di voto che intendono seguire e che comunque preveda l'esercizio del voto, per gli aventi diritto, in modo personale, uguale, libero e segreto.
- 3. Il Collegio di garanzia esamina la documentazione di cui al comma 2 e ne verifica la rispondenza ai criteri stabiliti nel medesimo comma.
- 4. Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, il Collegio di garanzia comunica, entro due giorni, ai

soggetti proponenti le modifiche ritenute opportune; i soggetti proponenti possono, entro il giorno successivo, presentare eventuali modifiche al regolamento proposto. Il Collegio di garanzia, entro il giorno successivo, decide definitivamente e ne dà comunicazione ai soggetti proponenti e alla Regione.

5. La Regione, avuta notizia delle decisioni favorevoli del Collegio di garanzia, concorda con i soggetti proponenti la data e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e il numero delle sezioni elettorali.».

### Art. 4

# Modifiche all'articolo 15 della l.r. 70/2004

1. Nell'articolo 15, comma 3, lettera a) della l.r. 70/2004, dopo la parola: «regionali» sono aggiunte le seguenti parole: «di cui all'articolo 13».

#### Art. 5

Abrogazioni di disposizioni della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale)

- 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della 1.r. 70/2004:
  - a) articolo 2, comma 3;
  - b) articolo 4;
  - c) articolo 7, comma 1, lettera d);
  - d) articolo 10, comma 3;
  - e) articolo 16, comma 1, lettera a) e lettera f);
  - f) articolo 18.

#### Art. 6

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.